

Comune di
Novazzano



ORDINANZA MUNICIPALE

Area di svago per cani

2025



Il Municipio di Novazzano

richiamati

- la Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento cantonale dell'11 febbraio 2009;
- l'art. 107 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- gli artt. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (stato 1. settembre 2023);

DECRETA

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente Ordinanza disciplina le modalità di fruizione dell'area di svago per cani, al mappale n. 233 RFD Novazzano, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fanno uso e per garantire il benessere dei cani all'interno dell'area recintata, dove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

² L'area è usufruibile unicamente dai detentori e dai conduttori di cani domiciliati e/o residenti nel Comune.

³ Tutti i cani fruitori dell'area devono essere regolarmente iscritti alla banca dati Amicus, ed in regola con la formazione obbligatoria (corsi OPAn e razze soggette a restrizioni).

Art. 2 Definizione

¹ L'area destinata al parco di svago per cani è un'area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di svago per cani", dove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva del loro proprietario o detentore o conduttore e con il ripristino delle regole contemplate nella presente Ordinanza.

² Quale detentore s'intende il proprietario e quale conduttore colui che ne ha la custodia, anche temporanea o occasionale.

Art. 3 Oneri, obblighi e responsabilità del Comune

¹ Il Comune provvede periodicamente, o quando ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e al taglio dell'erba dell'area di svago per cani.

² Il Municipio non si assume alcuna responsabilità, neppure in caso di incidente, per danni arrecati a persone, a cani o a cose all'interno dell'area di svago per cani.

Art. 4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

¹ All'entrata e all'uscita dell'area, i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

² All'interno dell'area, i cani possono essere liberati dal guinzaglio e dall'eventuale museruola (ad eccezione dei casi di cui al cpv. 3), sotto il controllo e la completa responsabilità del detentore (art. 56 Codice delle Obbligazioni).



³ I detentori di cani appartenenti a razze, la cui aggressività non può essere facilmente tenuta sotto controllo, sono obbligati a tenere l'animale al guinzaglio e a non togliere loro la museruola.

⁴ I cani devono essere custoditi in modo da non molestare persone e/o altri animali, rispettivamente non provocare danni alle attrezzature.

⁵ Evitare eccessivi latrati del proprio cane, impedire la lotta con altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione contro altri cani.

⁶ Raccogliere gli escrementi e depositarli nell'apposito contenitore.

⁷ Avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati e usciti.

⁸ Al primo segnale di aggressività, il cane deve essere immediatamente allontanato dall'area.

⁹ I detentori di cani femmina, nel corso dell'ovulazione periodica, sono tenuti ad astenersi dal frequentare l'area.

¹⁰ Il detentore del cane deve avere almeno un'età di 16 anni, o essere accompagnato da un adulto.

¹¹ Qualora vengano constatati presupposti che potrebbero arrecare danno alle persone, ad animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio, ecc.) il Municipio provvederà a chiudere immediatamente l'area in questione.

Art. 5 Divieti

All'interno dell'intera area è vietato:

- introdurre e consumare alimenti e bibite alcoliche di qualsiasi tipo, come pure fare pic nic;
- fumare e/o accendere fuochi all'aperto;
- qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete pubblica;
- qualsiasi attività non conforme alla destinazione d'uso dell'area;
- l'entrata ai bambini per uso quale parco giochi;
- l'entrata a cani portatori di malattie infettive e/o contagiose.

Art. 6 Orari di apertura

L'uso dell'area cani è consentito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Art. 7 Attività di vigilanza

La vigilanza sull'utilizzo conforme dell'area è svolta dalla Polizia comunale.

Art. 8 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 9 Pubblicazione / Diritto di ricorso

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni e meglio dal 22.05.2025 al 20.06.2025.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.



Art. 10 Entrata in vigore / Abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali e meglio il 21.06.2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
La stessa abroga tutte le precedenti Ordinanze e disposizioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)

Il Segretario:
(A. Sala)



RM 1'452/05.05.2025